



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

UFFICIO TECNICO – Area n°1 “Pianificazione e Gestione del Territorio”

**Al Responsabile dell'Area n°1 “Pianificazione e Gestione del Territorio”  
del COMUNE DI VAIANO**

## COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO

### ALBERI & PIANTE

Prot. n°

Il/la sottoscritto/a .....  
nato a ..... Prov. .... il ..... residente a .....  
Prov. .... C.A.P. .... in Via/Piazza ..... n° .....  
Cod.fisc. .... in qualità di (1) .....

### COMUNICA

che, trascorsi 10 giorni dalla presentazione della presente senza ricevere nessuna risposta da Codesto ufficio, procederà all'abbattimento di *(indicare il n° e il tipo di piante)* :

.....  
.....  
.....

nel terreno di proprietà in Via ..... n° .....

Dichiara inoltre che:

- La/e pianta/e da abbattere è/sono situata/e in area **non boschiva**, così come definita all'Art. 3 del D.P.G.R. 8 agosto 2003 n° 48/R - “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n° 39/2000”;

....., lì .....

.....  
(firma)

*Allegati: fotografia d'insieme della pianta da abbattere*

Art. 3 del D.P.G.R. del 8 agosto 2003:

1. Le aree da non considerarsi bosco sono così definite:

- a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;
- b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - 1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
  - 2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una sup. inferiore a 2000 mq.;
  - 3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative;
- c) "orti botanici": le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;
- d) "vivai": le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;
- e) "impianti per arboricoltura da legno, noceti, nocioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli impianti per arboricoltura da legno costituiti con le procedure di cui all'articolo 66, comma 3 della legge forestale nonché tutti gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale. Sono compresi inoltre i noceti, ciliegeti, nocioleti e pioppeti di impianto artificiale ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;
- f) "formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni": le neoformazioni forestali insediatesi da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.